



COMUNE DI REGGIO CALABRIA
U.O. ISTRUZIONE E SPORT

Polizza di Assicurazione
Danni Diretti e Responsabilità Civile verso terzi (RCT)

Impianti sportivi ed edifici scolastici

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato (a titolo esemplificativo e non limitativo):

- Assicurato:** Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Hanno la qualifica di Assicurato:
- l'Ente Contraente;
 - tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo;
 - le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti che espletano attività per conto dell'Ente;
- Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione
- Broker** ATI: Marsh S.p.A. e AON S.p.A
- Comunicazioni:** Per comunicazione alla Società si intendono quelle effettuate per lettera raccomandata anche a mano, alla quale sono parificati, telex, telegrammi, telafax, e-mails.
- Polizza:** il documento che prova l'assicurazione
- Contenuto:** tutto quanto inerente o comunque collegato all'attività dell'Assicurato non compreso nella definizione "Fabbricati".
A titolo esemplificativo e non limitativo devono intendersi inclusi nella presente definizione:
- **Arredamento:** mobilio, arredamento, archivi, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, registratori di cassa, bilance elettroniche, indumenti, tappezzerie, rivestimenti anche di pavimenti, serramenti aggiunti dall'Assicurato locatario - escluso comunque ciò che rientra nella definizione di "Apparecchiature elettroniche".
 - **Attrezzature:** Mobilio e arredamento, impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, serbatoi metallici e tubazioni, compreso comunque ciò che rientra nella definizione di "Apparecchiature elettroniche".
 - **Mezzi di custodia adibiti al temporaneo deposito di valori:** Le casse continue di versamento sono destinate a ricevere e custodire i valori immessi dai fruitori del servizio mediante l'uso di appositi contenitori (bossoli, buste, borsette, ecc.) senza limitazioni di orario. Tale funzione viene ottenuta praticando sul corpo del mezzo forte un foro di passaggio installando un apposito meccanismo per l'introduzione dei plichi.
Le casse continue di versamento devono possedere almeno le seguenti caratteristiche costruttive:
 - a) pareti e battente costituiti da difese specifiche, con idonei accorgimenti difensivi, atte a resistere ad attacchi condotti sia con tutti i mezzi meccanici, sia con mezzi termici tradizionali (cannello ossiacetilenico);
 - b) battente bloccato su tutti i lati da catenacci ad espansione, multipli o a lama continua; sul lato cerniere possono essere installati catenacci fissi oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo;
 - c) due serrature di sicurezza di cui almeno una meccanica a chiave.
 - d) ribloccaggio automatico dei catenacci in caso di attacco al movimento di chiusura.Tali mezzi forti devono essere solidalmente ancorati al pavimento.
 - **Casseforti:** Mobili con pareti e battenti di spessore adeguato, costruiti usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad

opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione, con caratteristiche costruttive non inferiori a quelle sopra descritte per gli armadi forti (fatta eccezione per lo spessore delle pareti delle casseforti murate). Il peso minimo per le casseforti non murate non deve essere inferiore a 100 kg..

- cancelleria, stampati, etc.
- **Dati:** insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.
- **Apparecchiature elettroniche** in genere (i sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione dati - elaboratori di processo al servizio di singole macchine - personal computer), macchine per dattilografia e contabili, fotocopiatrici, impianti e sistemi di microfilmatura, documentazione elettronica, impianti radio e televisione e relativi apparecchi, telescriventi, fax, impianti telefonici e citofonici, ricerca persone e simili, inclusa qualunque altra apparecchiatura elettronica utilizzata o utilizzabile per l'attività dell'Ente e delle persone fisiche utilizzate per l'attività. (la garanzia di questi beni sarà pienamente operativa nell'ambito della presente polizza a meno che esista apposita polizza all Risks Elettronica).
- S'intendo altresì: disegni, modelli, clichés, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili; registri, stampati, archivi, disegni, documenti, registri, pellicole, films e microfilms, fotocolors e simili, schede, dischi.
- **Armadi Forti** armadi di sicurezza e corazzati, ad uno o due battenti, aventi le seguenti caratteristiche:
 - pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm;
 - movimento di chiusura che comandi catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente;
 - serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica laterale;
 - peso minimo 100 kg..

Quant'altro di simile normalmente pertinente l'attività dichiarata anche se non specificatamente indicato, nulla escluso ed eccettuato.

Cose:

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Contratto di assistenza tecnica

Il contratto le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

Supporto Dati:

qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente.

Danni Patrimoniali:

Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamento a cose.

Danni corporali:

Morte o lesioni personali.

Danni materiali:

distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.

Danno liquidabile:

Danno determinato in base alle condizioni tutte della presente polizza , senza tener conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo

Esplosivi:

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- A contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- Per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n° 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A;

Esplosione:	lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
Estorsione	Come definito dall'Art 629 del Codice Penale
Fabbricati:	<p>Si intendono tutte le costruzioni di qualsiasi natura esse siano, destinati ad edifici scolastici ed impianti sportivi, con i relativi fissi ed infissi, opere di fondazione ed interrate nonché tutte le opere murarie e di finitura pertinenti alle costruzioni stesse, gli impianti generali al servizio dei fabbricati, escluso solo quanto compreso nelle definizioni di "Contenuto"</p> <p>Si precisa che sono assicurati tutti i Fabbricati configurabili come tali ed aventi la predetta destinazione (anche in corso di costruzione o riparazione, con i relativi fissi e infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato), di proprietà, in locazione od in godimento ad altro titolo, in possesso, in conduzione da parte dell'Ente o da altri soggetti in conseguenza di contratto stipulato con l'Ente stesso, sia quelli che lo saranno in futuro per i medesimi titoli per i quali abbia un interesse assicurativo, ubicati nell'ambito del Territorio Nazionale.</p> <p>Nel caso di Fabbricati in condominio devono intendersi comprese nella garanzia anche le relative quote di proprietà in comune. Si intendono comprese convenzionalmente tutte le pertinenze quali: strade, aree a parcheggio, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature, centrali termiche, box, tettoie e piazzali.</p>
Macchinario:	<p>si intendono macchine, meccanismi, apparecchi, comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento, apparecchiature elettroniche, attrezzature, utensili, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti che riguardano le attività principali, complementari ed accessorie dell'azienda, i suoi servizi generali e particolari comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature compresi i pezzi di ricambio, il tutto ovunque nell'ambito dell'Ente, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto, e quant'altro non rientri nelle definizioni di "merci", "fabbricati" e "modelli e stampi".</p> <p>Sono pure compresi mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato.</p>
Modelli e stampi:	modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichè, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
Serramenti:	manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni.
Furto	Come definito dall'art. 624 del codice Penale.
Rapina	l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé e per altri, mediante violenza alla persona o minaccia.
Incombustibilità:	si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Infiammabili:	<p>sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:</p> <p>Tipo A</p> <ul style="list-style-type: none"> – gas combustibili – liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C – sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili

- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Tipo B

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore 21°C e inferiore a 55°C.

Tipo C

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55°C e inferiore a 100°C
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977, allegato V.

Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 kg di infiammabili di tipo B o a 400 kg di infiammabili di tipo C.

Implosione	repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi;
Incendio:	la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
Indennizzo/ risarcimento:	la somma dovuta dalla Società in caso di danno conseguente ad un sinistro;
Partita:	insieme dei beni assicurati con un unico capitale ?
Scoperto:	percentuale prestabilita dell'indennizzo che, per ogni sinistro, resta a carico dell'assicurato.
Scoppio:	il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio;
Sinistro:	il fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno;
Franchigia:	l'importo prestabilito che l'Assicurato tiene a suo carico
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Società / Impresa:	l'impresa assicuratrice;
Valori:	Denaro, valute italiane, europee ed estere in banconote, metalli preziosi e/o rari, nonché preziosi per uso industriale, medaglie od altri oggetti d'oro, monete, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore. polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non, di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono, e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi e del quale l'Assicurato sia responsabile, comunque detenuto dall'Assicurato a qualunque titolo.
Vetro Stratificato di sicurezza:	lastre di vetro piano, sovrapposte e rese monolitiche grazie all'interposizione di fogli di un legante plastico denominato PVB (polivinilbutirrale) in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm..
Vetro stratificato anticrimine	vetro conforme alle Norme UNI 9186 avente come simboli della classe di appartenenza i seguenti: STR-AC/A, STR-AC/B e STR-AC/C.
Vetro stratificato antiproiettile	vetro conforme alla norma UNI 9187 avente come simboli della classe di appartenenza i seguenti: STR-AP/A, B, C, D, E ed F; nel caso il vetro sia classificato anche antischegge i simboli sono i seguenti: STR-APS/A, B, C, D, ed F.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE **VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI**

Art.1 - PROVA DEL CONTRATTO

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Sarà obbligo della Compagnia fornire il relativo documento di polizza entro 30 giorni dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

Art. 2 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

In deroga agli artt. 1892, 1893 e 1898 C.C., la mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti del rischio, così come le incomplete inesatte dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della presente polizza, o durante il corso della stessa, non pregiudicheranno il diritto a risarcimento, semprechè tali omissioni o inesatte/ incomplete dichiarazioni non siano avvenute con dolo.

Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24;00 del giorno indicato nella comunicazione di aggiudicazione da parte del Contraente, ancorchè il premio venga versato entro i termini di cui al comma seguente.

A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto, altrimenti la garanzia si interrompe alle ore 24:00 del sessantesimo giorno dalla decorrenza stessa e verrà riattivata dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 60° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.

Le rate di premio saranno così suddivise:

- prima rata: durata complessiva 360 giorni;
- seconda rata: durata complessiva 180 giorni.

Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO, FACOLTÀ DI RECESSO ANNUALE, PROROGA/RINNOVO.

L'assicurazione ha durata complessiva di **18 mesi**, con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno indicato nella comunicazione di aggiudicazione da parte del Contraente.

Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga alle medesime condizioni normative e di premio fino a quattro mesi. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale relativo in rapporto al periodo effettivo di assicurazione.

E' facoltà di ognuna delle Parti recedere dal contratto alla scadenza dell'annualità assicurativa mediante disdetta da inviare con preavviso minimo di 90 giorni.

Resta ferma la facoltà per le parti di stipulare, al termine del periodo sopra indicato, la rinnovazione del servizio, una sola volta, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163/2006, a condizione che, in tale momento, ne ricorrano tutte le condizioni previste dalle leggi.

Art. 5 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società d'ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

L'omissione della comunicazione di circostanze aggravanti del rischio, non comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione dell'assicurazione se è avvenuta senza dolo o colpa grave.

In tal caso la Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 7 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si prende atto tra le Parti che il Comune di Reggio Calabria è in procinto di affidare la gestione degli impianti a terze Società, anche a capitale misto, che potranno prendere possesso / proprietà di parte dei beni assicurati con la presente polizza. Per quanto sopra, l'Assicuratore rinuncia al disposto del 4° comma art. 1918 C.C.

Art. 8 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Salvo quanto diversamente risultante dall'offerta presentata ed aggiudicata in sede di gara, dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti fra le parti, le Parti possono recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni. In tal caso la Società mette a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

Art. 9 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 - FORO COMPETENTE

Foro competente è il luogo dove ha sede il Contraente.

Art. 11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Art. 12 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dal comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C. C.).

Art. 13 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 14 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono esser fatte con lettera raccomandata, telex, fax o altro mezzo idoneo, indirizzate al Broker.

Art. 15 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia alla Società per il tramite del Broker entro 30 giorni lavorativi ed inoltrare al più presto un dettagliato rapporto scritto.

Deve, inoltre, fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste.

Art. 16 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, con periodicità semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società di data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante, indicazione del nominativo del terzo reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 17 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.

In caso di definizione transattiva del danno, la società, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione, in sede giudiziale penale, della vertenza, fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione.

È facoltà della società procedere comunque alla tacitazione dei danneggiati in qualsiasi momento nel corso dell'istruttoria sia giudiziale che stragiudiziale.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce ed assume spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. La Società non risponde di multe od ammende.

Art. 18 - RIPARTIZIONE E DELEGA

L'assicurazione è ripartita tra le Imprese Assicuratrici elencate nell'eventuale «Riparto di polizza» nella percentuale (quota) indicata accanto a ciascuna delle stesse.

Pertanto, nel testo del presente capitolato, con il termine «Compagnia» si intende indicare tutte e ciascuna delle Imprese Assicuratrici predette.

Ciascuna «Compagnia» è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Art. 19 - CLAUSOLA BROKER

All'ATI Marsh S.p.A e AON e' stata affidata dal Comune di REGGIO CALABRIA la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker assicurativo ai sensi della legge 28.11.1984 n. 792 e del D.Lgs. 209/2005.

Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni Generali di polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker, alla Compagnia, si intenderà come fatta dall'Ente, e così pure ogni comunicazione fatta dalla Compagnia al Broker si intenderà come fatta all'Ente. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Ente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia. Le suddette comunicazioni dovranno essere effettuate con lettera raccomandata o telefax o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo.

La Marsh S.p.A. è altresì autorizzata ad effettuare l'incasso del premio.

Il compenso del Broker è a carico della/e Società aggiudicataria/e nella misura del **11,00%** da applicare su ogni rata di premio pagata.

Art. 20 - CESSAZIONE DEL CONTRATTO

La presente **Polizza** cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

Art. 21 - MASSIMALI DI GARANZIA

I massimali di assicurazione sono indicati nella Scheda economica di polizza - Allegato A, salvi i maggiori valori risultanti dall'offerta aggiudicata in sede di gara.

In caso di più richieste di risarcimento originate da una medesima causa, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate queste ultime oltre due anni dalla scadenza dell'assicurazione.

A tal fine, più richieste di risarcimento originate da una stessa causa sono considerate unico sinistro.

Art. 22 - VALIDITA' TERRITORIALE

La presente assicurazione ha validità nel mondo intero ad esclusione di USA e CANADA.

CLAUSOLE VESSATORIE

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO - RECESSO ANNUALE

Art. 8 - RECESSO PER SINISTRO

Art. 10 - FORO COMPETENTE

Art. 20 - CESSAZIONE DEL CONTRATTO

L'IMPRESA

II CONTRAENTE

SEZIONE I

DANNI DIRETTI

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali, diretti e/o consequenziali causati alle cose assicurate - anche se di proprietà di terzi - nell'ambito della o delle ubicazioni dichiarate in polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali, o dei Soci a responsabilità illimitata, salvo quanto stabilito dagli Artt. "Esclusioni" e "Delimitazioni e detrazioni".

Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

La Società indennizza altresì:

- i danni materiali e diretti causati al contenuto assicurato, da un evento indennizzabile a termini di polizza, posto in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in polizza;
- le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- le spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio- le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto;
- le spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorario di progettisti e consulenti, professionisti in genere, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate.

ART. 2 - ESCLUSIONI

La Società non è obbligata in nessun caso per:

A - i danni verificatisi in occasione di:

- atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizioni, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità anche locali, sia di diritto che di fatto;
- mareggiate, e penetrazione di acqua marina;
- inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- i danni indiretti
- trasporto e/o trasferimento, relative operazioni di carico e scarico, dei beni assicurati al di fuori del recinto aziendale;

a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi.

B - i danni causati da o dovuti a:

- frode, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione, scippi e loro tentativi;
- crollo, assestamenti, restringimenti e dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
- interruzione di reazioni termiche che danneggino le merci in lavorazione a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
- montaggio o smontaggio di impianti o costruzione o demolizione di fabbricati;

- deterioramento, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazioni;

Sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;

- sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso che abbia colpito le cose assicurate;
- dolo dell'Assicurato e/o Contraente o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori, legale rappresentante; errori di progettazione, calcolo e lavorazione, impiego di prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto;
- ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari;
- mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci;
- difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

Art. 3 - COSE NON ASSICURATE

Sono esclusi dall'assicurazione:

- apparecchiature elettroniche assicurate con polizza separata;
- gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerenti l'attività assicurata);
- quadri, dipinti, arazzi, statue, collezioni ed oggetti d'arte
- "merci" caricate su mezzi di trasporto di terzi se assicurate con specifica polizza;
- aeromobili e natanti;
- veicoli iscritti al P.R.A. di proprietà del Comune;
- il valore del terreno, i costi di livellamento, scavo, riempimento di terreno.

Art. 4 - DELIMITAZIONI E DETRAZIONI

1. I valori si intendono assicurati e indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per ogni sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, di un importo pari a **€ 10.000,00** senza l'applicazione del disposto di cui all'articolo "Assicurazione parziale" n.1907 del codice civile e fermo il disposto di cui all'Art.17 " Limite massimo dell'indennizzo".
2. **NON OPERANTE PER LE GARANZIE FURTO, RAPINA** - Relativamente alle spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza la Società risarcisce con il limite del **10%** (del valore del danno) per sinistro e con il massimo di **€ 1.000.000,00**.
3. **NON OPERANTE PER LE GARANZIE FURTO, RAPINA** - Relativamente alle spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati e del contenuto danneggiato, senza l'applicazione del disposto di cui agli Art. "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo previsto nella relativa partita.
4. **NON OPERANTE PER LE GARANZIE FURTO, RAPINA** - Relativamente alle spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di

processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, le stesse sono risarcite dalla Società, esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e per la riparazione di detti impianti, senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, di **€150.000,00**.

- 5 **NON OPERANTE PER LE GARANZIE FURTO, RAPINA** - Relativamente alle spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorari di progettisti e consulenti resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società. Si precisa che predetti architetti, professionisti e relativamente alla presente garanzia, la Società non sarà tenuta a pagare somma maggiore dell'importo indicato nella relativa partita.
- 6 La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia. La Società risponde dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione. La Società non risponde dei danni subiti da insegne e enti all'aperto non per naturale destinazione. La garanzia è prestata con una franchigia fissa pari ad **€ 5.000,00** e con un limite di indennizzo per sinistro pari ad **€2.500.000,00**. Relativamente ai danni di **sovraccarico da neve** la Società indennizza tali danni solo se i fabbricati, i serbatoi od i sili sono conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi. In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro per ubicazione, somma maggiore a **€5.200.000,00**, applicando uno scoperto del **10%** con minimo **€5.000,00**.
- 7 Relativamente ai danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio, la Società indennizza tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, di **€ 15.000.000,00**, salvo il maggior limite risultante dall'offerta aggiudicata in sede di gara, applicando uno scoperto del **10%** con minimo **€2.500,00**.
- 8 La Società si obbliga ad indennizzare i danni alle macchine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. Sono esclusi dall'assicurazione:
 - lampade, valvole termoioniche, resistenze elettriche scoperte;
 - i danni dovuti alla mancanza della manutenzione prescritta dal costruttore delle apparecchiature.In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di **€300.000,00**.
- 9 Relativamente ai danni diretti e materiali causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti i beni medesimi. La Società non risarcirà i danni diretti e materiali causati:
 - da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;
 - alle merci poste in locali interrati o seminterratiIn nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di **€300.000,00**.
- 10 La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, la Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate come specificato all'art 4 punto 2.

La garanzia è prestata con un limite di indennizzo pari ad **€ 10.000.000,00**, salvo il maggior limite risultante dall'offerta aggiudicata in sede di gara, con uno scoperto per ogni sinistro del **10%** con il minimo di **€ 10.000,00** e massimo **€ 50.000,00**.

- 11 La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti (compreso il rigurgito delle acque piovane) o rotture di fognature, anche se tali eventi siano causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili. La Società non risponde dei danni:

a) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati;

b) a enti mobili all'aperto;

La garanzia è prestata con un limite di indennizzo pari ad **€ 2.500.000,00**, salvo il maggior limite risultante dall'offerta aggiudicata in sede di gara e una franchigia fissa pari ad **€ 5.000,00**.

- 12 Nella somma assicurata alla partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici...

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con il limite di indennizzo pari ad **€ 300.000,00**.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

- 13 **NON OPERANTE PER LE GARANZIE FURTO, RAPINA** - Relativamente al ricorso Terzi, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, pari ad **€ 5.000.000,00** delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente condizione particolare il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

14 NON OPERANTE PER LE GARANZIE FURTO, RAPINA - relativamente alle Cose in leasing - Limitatamente alle cose in Leasing la Società indennizzerà i soli danni materiali e diretti derivanti da eventi garantiti dalla presente polizza e non previsti da polizze specifiche già in essere. In ogni caso la Società terrà indenne l'Assicurato da azioni di rivalsa per eventi indennizzabili a termini della presente polizza, per fatti ad esso imputabili.

15 NON OPERANTE PER LE GARANZIE FURTO, RAPINA - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile.

16 NON OPERANTE PER LE GARANZIE FURTO, RAPINA - Vincoli Autorità

La Società, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborserà all'Assicurato le maggiori spese, compresi oneri di urbanizzazione e/o concessione che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettuati secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'Assicuratore.

Tali maggiori spese saranno risarcite semprechè l'Assicurato, all'atto della costruzione dei fabbricati colpiti dal sinistro, fosse in regola con le norme a suo tempo vigenti.

17 NON OPERANTE PER LE GARANZIE FURTO, RAPINA - Oneri di urbanizzazione

Nella determinazione dei danni ai fabbricati e/o macchinari ed impianti, si intendono indennizzabili anche i relativi costi di progettazione e gli oneri di urbanizzazione eventualmente sostenuti o che si dovessero sostenere.

18 NON OPERANTE PER LE GARANZIE FURTO, RAPINA - Effetti personali di terzi

Si intendono compresi gli effetti personali dei dipendenti, collaboratori, visitatori, fornitori e clienti dell'Assicurato che si trovino nell'ambito dei complessi assicurati.

19 NON OPERANTE PER LE GARANZIE FURTO, RAPINA - Danni consequenziali

Agli effetti della presente estensione di garanzia si intendono inclusi in polizza i danni consequenziali, e cioè quei danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ma subiti in conseguenza di questi eventi.

20 NON OPERANTE PER LE GARANZIE FURTO, RAPINA - Rotture di lastre ed insegne

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati da rottura accidentale, da fatto di terzi o fatto involontario dell'Assicurato/Contraente, delle lastre di cristallo, vetro, opaline e simili, installate come vetrine e porte, oppure collocate all'interno dell'esercizio assicurato, nonché delle lastre, delle iscrizioni, decorazioni, vetrinette ed insegne installate all'esterno

dell'esercizio assicurato, ma sempre sul fabbricato designato.

L'Assicurazione vale anche per le rotture verificatesi in occasione di:

- furto consumato o tentato;
- grandine.

La presente estensione è operante entro il limite previsto in polizza.

Restano comunque escluse le rotture:

- a) verificatesi in occasione di lavori di riparazione e manutenzioni straordinarie nei locali, nonchè in occasione di traslochi;
- b) causate da vizio di costruzione o da difetti di installazione, salvo che l'Assicurato/Contraente provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.

Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili.

21 NON OPERANTE PER LE GARANZIE FURTO, RAPINA - Dispersione di liquidi

La Società risponde entro il limite previsto in polizza, dei danni di dispersione dei liquidi contenuti in appositi contenitori causata unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori compresi relative valvole ed accessori.

La Società non risponde:

- a) dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei suddetti contenitori;
- b) dei danni causati ad altri enti dalla dispersione di liquido;
- c) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Art. 5 – GARANZIA FURTO

Limiti di indennizzo e franchigia

Relativamente ai danni di furto e rapina, l'assicurazione si intende prestata a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza pari ad **€ 250.000,00** e con una franchigia assoluta per ogni sinistro di **€ 250,00**.

Mezzi di chiusura

l'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura (porta, finestra, vetrina, ecc.) dei locali situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani, ballatoi, scale, terrazze e simili, accessibili e praticabili dall'esterno, senza impiego di particolare agilità personale o di attrezzi come ad es. scale, corde e simili, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

idonei serramenti di legno, materia plastica rigida, vetri antisfondamento, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;

inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega diverse dal ferro) fissate nei muri.

Il fabbricato in cui si trovano i locali contenenti le cose assicurate deve essere costruito e coperto in cemento, laterizi, pietre od altri simili materiali.

Se la linea del tetto è situata ad un'altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee nonché da ripiani, ballatoi, scale, terrazze e simili, accessibili e praticabili dall'esterno, senza impiego di particolare agilità personale o di attrezzi come ad es. scale, corde e simili, il tetto deve essere costruito in laterizi armati o cemento armati, oppure in vetro cemento armato totalmente fisso.

Qualora non siano rispettati i suddetti requisiti o qualora il furto sia commesso con la sola rottura di cristalli o vetri ma senza scasso delle strutture e dei mezzi di chiusura è applicato lo scoperto del 20% sull'indennizzo dovuto.

Questo scoperto non è operante quando il furto così avvenuto è commesso durante:

l'orario di apertura al pubblico in presenza di addetti;

l'intervallo di chiusura diurna;

l'orario di chiusura, purchè attraverso le luci delle inferriate e dei serramenti ma permanendo all'esterno dei locali.

Relativamente ai "Valori", la garanzia furto opera esclusivamente se gli stessi sono posti in

cassetti, mobili, registratori di cassa, casseforti, armadi forti e casse continue di versamento.

Archivi di documenti e registri

In caso di sinistro la Società risarcirà i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

Il risarcimento per ciascun documento o registro (o per più documenti o registri che nel loro insieme costituiscano un'unica pratica o un unico affare) non potrà superare il 20% del limite massimo di indennizzo relativo alle garanzie furto e rapina.

Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente/Assicurato

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente/Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 20% (ventipercento).

Cumulo scoperti

Qualora risultassero applicabili più scoperti verrà applicato uno scoperto unico nella misura del 30% (venticinquepercento).

Primo Rischio Assoluto

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui al disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Riduzione della Somma assicurata e reintegro automatico

In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine dell'annualità di assicurazione in corso, di un importo pari a quello del danno indennizzabile al netto di franchigie e scoperti. Resta però inteso che tale importo, sarà automaticamente reintegrato. Il pagamento del corrispondente rateo di premio, calcolato in 360esimi dovrà essere eseguito entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta della Società.

Art. 6 - PERDITA PIGIONI O MANCATO GODIMENTO DELLE PIGIONI

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c., anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi

Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

La garanzia è prestata con il massimo pari al 15% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari sinistrate.

Art. 7 - SPESE EXTRA

In caso di danno al fabbricato e/o al contenuto per eventi coperti dalla polizza, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione attività/servizi che si svolgono nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali;
- installazioni temporanee di telefono, fax, ecc.....;
- noleggio attrezzature;
- trasporto dipendenti.

Per la presente garanzia il limite di risarcimento per ogni sinistro è pari, partita per partita, al **30%** del relativo indennizzo liquidato in forza delle garanzie prestate con la presenta polizza.

Art. 8 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 9 - DIRITTO DI ISPEZIONE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 10 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività.

Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Art. 11 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 12 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, la Società rimborsa le spese e gli onorari di competenza del Perito nominato dal Contraente nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente medesimo a seguito di nomina del terzo Perito, entro il limite indicato nella scheda di rischio.

Art. 13 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 14 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell' Art. 12 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO comma b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai commi c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta- svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 14 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

- a) in caso di distruzione:
 - per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
 - per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
 - per le opere d'arte l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con il limite di indennizzo specificato
- b) in caso di danno parziale:
 - il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:

- c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
- d) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative

prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

- e) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 C.C..
- f) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all'Art.6.
- g) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni
- h) per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera previsto.
- i) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque j) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque j), è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

Art. 15 - ADEGUAMENTO DEI VALORI ASSICURATI E DEL PREMIO - NON OPERANTE PER LE GARANZIE FURTO, RAPINA

Si conviene tra le parti - agli effetti della determinazione degli enti assicurati - che rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti di proprietà, in possesso, godimento, uso e comunque, in disponibilità del Contraente alla data di decorrenza della presente polizza.

Per gli enti che dovessero entrare in proprietà, possesso, godimento, uso o disponibilità del Contraente dopo l'emissione della presente polizza, la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente. Per contro si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo o comunque da quella della consegna, se posteriore alla precedente. Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni gli immobili in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere.

A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede – rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione – le evidenze amministrative del Contraente.

Entro 90 giorni dalla scadenza annuale il Contraente è tenuto a comunicare i valori complessivi alla Società tramite il Broker.

Si prende atto tra le Parti che i valori relativi ai Fabbricati ed al Contenuto sono desunti dai valori di bilancio.

La Società provvederà alla regolazione delle variazioni intercorse come segue:

- a) sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il **50%** del premio annuo che la Contraente è tenuta a corrispondere;
- b) sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il **50%** del premio netto annuo.

Sulla scorta di tali valori aggiornati la Società procederà altresì all'adeguamento delle rate di premio future, il pagamento dei premi dovuti a conguaglio sarà effettuato entro 60 gg. dalla data di ricevimento della relativa appendice di regolazione.

Art. 16 - ASSICURAZIONE PARZIALE - NON OPERANTE PER LE GARANZIE FURTO, RAPINA

Se dalle stime fatte secondo le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate maggiorate del **30%**, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 17 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 18 - ANTICIPO DELL'INDENNIZZO - NON OPERANTE PER LE GARANZIE FURTO, RAPINA

L'Assicurato ha diritto di ottenere, a sua richiesta, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al **50%** dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € **100.000,00**.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € **2.500.000,00**, qualunque sia l'ammontare stimato del danno.

La determinazione dell'acconto di cui sopra sarà effettuata senza tenere alcun conto della condizione relativa al "**valore a nuovo**".

SEZIONE II

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI (RCT)

Art. 1 - ATTIVITA' DELL'ASSICURATO

Attività sportive, scolastiche e culturali del Comune di Reggio Calabria, inclusa la proprietà e/o conduzione di strutture, beni mobili e immobili nei quali si svolge l'attività sopra descritta.

Art. 2 - OGGETTO DELLA SEZIONE RCT/O

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, dal Contraente svolte, comprese tutte le attività ed operazioni inerenti, accessorie e complementari di qualsiasi natura con qualsiasi mezzo svolte.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C..

Art. 3 - PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI TERZO

Sono parificati a tutti gli effetti ai Dipendenti, a titolo esemplificativo e non limitativo, i volontari che svolgono attività presso il Contraente, i terzi che partecipano occasionalmente ai lavori, i collaboratori (consulenti, professionisti, personale medico, obiettori di coscienza, tirocinanti di qualsiasi tipo, personale inserito nei servizi socio-assistenziali, adetti ai lavori socialmente utili o di pubblica utilità) che svolgono comunque funzioni di carattere continuativo o temporaneo o sporadico o per conto del Contraente o comunque all'interno dei locali del Contraente medesimo. Sono considerati terzi anche:

- a) i dipendenti del Contraente non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38;
- b) i Dirigenti ed i Funzionari.

Art.4 - RISCHI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE RCT

A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l'operatività delle seguenti garanzie:

1) Committenza auto ed altri veicoli

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

2) Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

3) Veicoli dei dipendenti

La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti, con esclusione del furto e dell'incendio, trovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro.

Resta convenuto che, ai fini della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di **€250,00**.

4) Carrelli e Macchine Operatrici

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge n. 990 del 24.12.69 e successive modifiche.

5) Installazione e/o Manutenzione

La garanzia comprende i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.

6) R.C. da Committenza lavori

Per i lavori ceduti in appalto da parte del Contraente, resta stabilito che è assicurata la responsabilità che a qualunque titolo ricada sul Contraente stesso, per danni cagionati a terzi dagli appaltatori durante l'esecuzione di detti lavori.

7) Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

Questa estensione di garanzia è prestata con lo scoperto del **10%** minimo **€ 250,00** e con il massimo risarcimento di **€50.000,00** per sinistro ed **€150.000,00** per anno.

8) Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del **10%** per ogni sinistro (con il minimo assoluto di **€ 1.500,00**), con il massimo di **€ 500.000,00** per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

10) Danni da interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del **10%** per ogni sinistro con il minimo assoluto di **€2.500,00**, con il massimo di **€ 500.000,00** per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

11) Danni da furto

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 250,00 per ogni danneggiato, con il massimo di € 25.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

12) Danni alle cose di terzi

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del **10%** per ogni sinistro con il minimo assoluto di **€ 500,00** per ogni danneggiato. Il massimo risarcimento per ciascun periodo assicurativo annuo non potrà comunque superare l'importo di **€100.000,00**.

13) Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli Art. 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Questa garanzia è prestata con una franchigia per ogni

sinistro di **€500,00** per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni alle cose e comunque con il massimo di **€50.000,00** per ciascun periodo assicurativo annuo.

14) Responsabilità Civile personale dei Dirigenti Quadri e Dipendenti

La garanzia vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale dei Dirigenti, Quadri e Dipendenti del Contraente/Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente/Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.

Agli effetti di tale estensione di garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente/Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del C.P.. Il massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

14) bis Responsabilità Civile personale

La garanzia prestata con la presente polizza vale anche per la responsabilità civile personale di:

- membri delle associazioni di volontariato che prestino la loro opera in favore del Contraente;
- tutto il personale dipendente e non dipendente mentre opera per conto dell'Assicurato e mentre si trova nelle ubicazioni ove si svolge l'attività, anche al di fuori delle sedi istituzionali.

Relativamente al D.L. n. 626 del 19/09/1994, in tema di sicurezza sul lavoro, la garanzia vale solo nel caso in cui il preposto al servizio di prevenzione e protezione sia un dipendente.

15) Responsabilità da Incendio

L'assicurazione comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, nel limite di **€1.000.000,00** per ogni sinistro.

Qualora le cose danneggiate dall'incendio risultino coperte da assicurazione con polizza incendio, la presente, la presente garanzia interverrà solo in caso di insufficienza di detta polizza ed esclusivamente per la parte di danno eccedente tale copertura.

16) Proprietà e/o conduzione di fabbricati

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o uso dei fabbricati qualunque titolo e destinazione siano adibiti; degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e cancelli servocomandati. L'assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura, cancelli anche automatici di porte ad apertura elettronica. L'assicurazione comprende i lavori di ordinaria e straordinariamanutenzione eseguiti in economia dall'assicurato restando inteso che, qualora gli stessi fossero affidati a terzi, la garanzia operaper quanto imputabile all'assicurato nella sua qualità di committente.

17) Spettacoli/Sagre/Manifestazioni/Feste/Convegni/Riunioni/Fiere

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere esclusi comunque i danni derivati dall'uso di animali di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici;

18) Scuole/Asili/Corsi d'istruzione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla gestione di scuole, asili e corsi d'istruzione professionale;

19) Mezzi di trasporto non a motore

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini.

20) Consegna/Prelievo/Rifornimento

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento.

21) Gestione di attività e/o servizi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;

22) Acquedotti/Rete fognaria

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà e manutenzione:

- di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;
- dalla rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e/o conduttori.

23) Lavori di pulizia e manutenzione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato da lavori di pulizia, e manutenzioni in genere.

24) Scavi e reinterri

Resta convenuto che per quanto riguarda i lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a 30 giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno, la garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di **€ 500,00** per sinistro, con un massimo di **€ 100.000,00** per ogni annualità assicurativa.

25) Cral Aziendali

La garanzia è prestata dalla presente polizza vale anche per i "Cral aziendali", autogestioni etc..., gestito dall'Assicurato e dai suoi dipendenti e da attività sportive in genere da chiunque gestite.

26) lavoratori interinali e parasubordinati

La presente assicurazione copre inoltre la responsabilità civile per danni a terzi e/o altri dipendenti, che possa derivare all'assicurato da fatto dei prestatori di lavoro temporaneo.

La garanzia è valida a condizione che i lavoratori parasubordinati siano in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione per legge.

27) Comodato, leasing, locazione

L'assicurazione è valida anche per le responsabilità dell'assicurato relativamente ai beni concessi in comodato, leasing, locazione e simili.

Premesso che l'assicurato può utilizzare fabbricati di proprietà di terzi in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato da accollo contrattuale della responsabilità civile facente capo al proprietario dei fabbricati medesimi, nei limiti previsti dagli usi contrattuali e dalle norme di legge.

28) Inquinamento accidentale

La garanzia R.C.T. comprende i danni cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocata da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di tubi e condutture.

Questa estensione di garanzia è prestata con il massimo risarcimento di **€ 500.000,00** per ogni sinistro e per anno assicurativo, con uno scoperto del **10%** minimo **€ 2.500,00** per sinistro.

29) RC incrociata

Premesso che l'Ente concede l'utilizzazione degli impianti sportivi a favore delle società sportive per l'esercizio e lo svolgimento della pratica sportiva, le garanzie della presente polizza comprendono i danni riconducibili alla responsabilità delle suddette società nei confronti del Comune di Reggio Calabria.

Nell'ambito della suddetta garanzia è esclusa qualsiasi forma di responsabilità delle società sportive ove il terzo danneggiato sia un soggetto diverso dal Comune di Reggio Calabria.

Art.5 - DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE - ESCLUSIONI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente ed iscritte all'I.N.A.I.L., subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, limitatamente ai danni alla persona.

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- b) da impiego di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- c) da circolazione, su strada di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- d) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente o da lui detenuti;
- e) conseguenti ad inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo compresi gli effetti nocivi di esalazioni fumogene o gassose, salvo quanto previsto all'art. 4, punto 29; sono altresì esclusi i danni dovuti ad interruzioni, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- g) danni da furto, salvo quanto previsto all'art. 4, punto 11;
- h) i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in relazione alla gestione delle date (c.d. rischio 2000);
- i) limitatamente alla sola Responsabilità Civile derivante dalla proprietà e/o gestione dei fabbricati sono esclusi i danni derivanti:
- da stillicidio;
 - da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;
 - rigurgito di fogna.
 - Da spargimento di acqua salvo quelli conseguenti a rotture accidentali di tubature e /o conduttore, con un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di **€ 250.000,00**
- j) alle cose trasportate, sollevate, caricate e scaricate; a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 4 punto 13;
- k) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto, anche sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle suddette operazioni;
- l) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose esistenti nell'ambito di esecuzione degli stessi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 4 punto 12);
- m) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;
- n) da responsabilità derivante da presenza di uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- o) di qualunque tipo derivanti da asbesto e qualsiasi sostanza che lo contenga (esclusione che estende i suoi effetti anche dalla clausola di estensione alle malattie professionali).

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni da atti di terrorismo e sabotaggio, nonché i danni di guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed invasione.

Art. 6 - ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Il premio annuo è calcolato applicando il tasso indicato nella Scheda di offerta economica (Allegato A) , che rimane fisso per tutta la durata del contratto, sul valore degli edifici scolastici ed impianti sportivi stimati in **€65.000.000,00**.

Art.7 - REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla relativa comunicazione. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria. Le operazioni sopra menzionate saranno effettuate tramite il Broker incaricato dall'Assicurato per la gestione ed esecuzione della polizza.

Art. 8 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia all'esercizio di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 C.C. salvo il caso di dolo e colpa grave.

ALLEGATO A
SCHEDA D'OFFERTA ECONOMICA
DANNI DIRETTI E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
Impianti sportivi ed edifici scolastici del Comune di Reggio Calabria
(Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

CONTRAENTE: COMUNE DI REGGIO CALABRIA, U.O. ISTRUZIONE E SPORT - Palazzo CE.DIR., VIA S.ANNA II TRONCO – 89128 – Reggio Calabria (RC).

DURATA CONTRATTUALE: 18 mesi, con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno indicato nella comunicazione di aggiudicazione da parte del Contraente.

SEZIONE I DANNI DIRETTI - SOMME ASSICURATE

- **FABBRICATI: € 65.000.000,00** - Tasso lordo %° - Premio lordo €(Impianti sportivi e scuole)
- **CONTENUTO: € 5.000.000,00** - Tasso lordo %° - Premio lordo €.....
- **VALORI: € 10.000,00** - Tasso lordo %° - Premio lordo €...

TOTALE PREMIO LORDO SEZIONE I: € _____ (D)

SEZIONE II RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

MASSIMALI ASSICURATI

- € 2.500.000,00 per sinistro (minimo)
- € 2.500.000,00 per persona (minimo)
- € 2.500.000,00 per danni a cose e/o animali (minimo)

VALORE STIMATO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMPIANTI SPORTIVI: €65.000.000,00

Tasso lordo %°

TOTALE PREMIO LORDO SEZIONE II: € _____ (F)

PREMIO LORDO SEZIONE I + SEZIONE II = € _____ (in lettere _____)

DELEGATARIA

_____ %

EVENTUALI COASSICURATORI:

_____ %

_____ %

ACCETTAZIONE:

La Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento del, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il Bando di gara, la lettera d'invito, il Capitolato e quant'altro ad essi allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

Data

Timbro e firma della Compagnia di Assicurazione

ALLEGATO B
SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
(Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione)
DANNI DIRETTI E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
Impianti sportivi ed edifici scolastici del Comune di Reggio Calabria

Accettazione Normativa

Aderenza totale al capitolato.

oppure

Formulazione dell'offerta in base alle seguenti varianti al capitolato:

SEZIONE I - DANNI DIRETTI

A) **Limite Terremoto** (Sez. I, art.4 punto 10 del capitolato)

Limite di indennizzo proposto (<i>in cifre e lettere</i>)

B) **Limite Terrorismo** (Sez. I, art.4 punto 7 del capitolato);

Limite di indennizzo proposto (<i>in cifre e lettere</i>)

C) **Limite Inondazione, allagamento, alluvione** (Sez. I, art.4 punto 11 del capitolato)

Limite di indennizzo proposto (<i>in cifre e lettere</i>)

SEZIONE II - RCT

E) **Massimali di garanzia** (*Condizioni Generali di Assicurazione* - Art. 21 del capitolato)
(minimo 2.500.000,00 massimo 5.000.000,00)

Massimale tripartito proposto (indicazione unica in <i>cifre e lettere</i>)

G) **Recesso per sinistro** (*Condizioni Generali di Assicurazione* - Art.8 del capitolato - Valido per entrambi le sezioni)

La società rinuncia ad esercitare il recesso per sinistro (fatti salvi i 90 giorni di preavviso minimo previsti) per giorni:

Data

Timbro e firma di tutti gli offerenti

N.B.= le tabelle costituiscono modelli fac simile e, pertanto, se ritenuto opportuno, potranno essere utilizzati modelli diversi purché contengano tutti gli elementi sopra indicati. In ogni caso le schede dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della società, ovvero da un suo procuratore speciale.